

DETERMINAZIONE 7 FEBBRAIO 2017

TUTELA SIMILE: MONITORAGGIO E REPORTISTICA

IL DIRETTORE

**DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- la deliberazione 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel) ha, tra l'altro, approvato la disciplina della *Tutela SIMILE*, individuando la società Acquirente unico s.p.a. (di seguito: Acquirente unico) quale Amministratore della medesima;
- Acquirente unico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel:
 - svolge attività di monitoraggio del rispetto, da parte dei fornitori ammessi, dei requisiti di cui all'articolo 5 e degli obblighi di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
 - trasmette periodicamente all'Autorità la reportistica relativa all'andamento della *Tutela SIMILE*;
- la deliberazione 369/2016/R/eel prevede che con apposita determina siano disciplinate le suddette attività di reportistica a fini di monitoraggio.

Considerato che:

- la determinazione delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle suddette attività di reportistica a fini di monitoraggio deve tenere conto della necessità di permettere un'analisi circa l'andamento complessivo della *Tutela SIMILE* e dei clienti che vi accedono;
- il monitoraggio deve altresì permettere di compiere un'analisi di dettaglio riguardante i singoli soggetti coinvolti in qualità di fornitori ammessi e di facilitatori;

- Acquirente unico, nell'ambito della sua attività di Amministratore della *Tutela SIMILE*, nonché in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato, risulta in possesso delle informazioni a tal fine necessarie.

Ritenuto opportuno:

- definire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle suddette attività di reportistica ai fini di monitoraggio, in modo tale da permettere una rilevazione complessiva dell'andamento della *Tutela SIMILE* e un'analisi di dettaglio dei singoli soggetti coinvolti

DETERMINA

1. di individuare le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di reportistica ai fini di monitoraggio, secondo quanto indicato nell'allegato alla presente determinazione (Allegato A);
2. di inviare la presente determinazione all'Acquirente unico;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 7 febbraio 2017

Il Direttore: Marta Chicca